

**COMUNE DI CASALE SUL SILE
PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI
PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale numero:

50 del 19.04.1996

Modificato con deliberazioni numero:

14 del 30.01.1997

42 del 25.05.1998

96 del 17.12.1998

144 del 30.11.1999

INDICE

Capo	I	Finalità	pag. 1
Capo	II	Procedure	pag. 2
Capo	III	Settori d'intervento	pag. 3
Capo	IV	Soggetti ammessi	pag. 3
Capo	V	Condizioni generali di concessione	pag. 4
Capo	VI	Attività sportive	pag. 6
Capo	VII	Sviluppo economico	pag. 7
Capo	VIII	Attività culturali, educative e del tempo libero	pag. 8
Capo	IX	Tutela dei valori ambientali	pag. 9
Capo	X	Assistenza e sicurezza sociale	pag. 9
Capo	XI	Diritto allo studio	pag. 10
Capo	XII	Opere di culto	pag. 11
Capo	XIII	Interventi straordinari	pag. 11
Capo	XIV	Rendicontazione	pag. 12
Capo	XV	Disposizioni Finali	pag. 13
Allegato	A	Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati	pag. 14
Allegato	B	Istanza per la concessione di contributo per l'attività di Enti ed Associazioni, aventi carattere continuativo nell'anno solare	pag. 15
Allegato	C	Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)	pag. 17
Allegato	D	Attestazione di esenzione o assoggettamento ritenuta d'acconto	pag. 19
Allegato	E	Rendiconto delle entrate e delle uscite	pag. 20

CAPO I[^] FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che gli stessi si ritengono.

Art. 3

1. la Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all' Albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo II[^] PROCEDURE

Art. 5

1. I soggetti interessati potranno presentare le richieste di contributo al Comune entro il 30 dicembre di ciascun anno.

Art. 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto é destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C, al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.

Art. 7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. La Giunta tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce l'importo assegnato ai singoli soggetti, i tempi di erogazione e di rendicontazione, i motivi di esclusione dal contributo.

Art. 8

1. Il settore competente predispone, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Lo schema di deliberazione da sottoporre alla Giunta deve essere munito dei pareri, tecnico, contabile e di legittimità previsti dalle norme di legge.

CAPO III SETTORI DI INTERVENTO

Art. 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti:

- 1) attività sportive,
- 2) sviluppo economico,
- 3) attività culturali, educative e del tempo libero,
- 4) tutela dei valori ambientali,
- 5) assistenza e sicurezza sociale,
- 6) diritto allo studio,
- 7) opere di culto,
- 8) interventi straordinari.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni del pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g), della legge 8.06.1990, n. 142.
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, da rispettivi regolamenti.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

Art. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune,
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni, parrocchie ed istituti religiosi ed altre istituzioni di carattere privato, senza scopo di lucro, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) istituzioni scolastiche operanti nel territorio comunale.

CAPO V
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 11

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art. 9, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al comune di beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo é richiesto con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente o dal legale rappresentante dell' Ente.
4. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune devono essere escluse le coperture assicurative relative all'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, inoltre devono essere esclusi gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
5. All'istanza di concessione di finanziamenti e benefici economici dovrà essere allegata la dichiarazione di cui all'art. 28 del DPR n. 600/1973 di cui all'allegato "D" del presente regolamento.
6. Per quanto attiene le condizioni per la concessione di contributi alle istituzioni scolastiche si rimanda a quanto specificatamente previsto all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 12

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese per manifestazioni ed iniziative.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione all'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 13

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI
ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 14

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva o al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni previste nel presente regolamento.
6. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del presente articolo, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
7. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore.
8. Le istanze di cui al presente articolo dovranno essere redatte sul modello allegato sub B) al regolamento in oggetto.

CAPO VII SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni che si tengano sul territorio del Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi annuali a favore delle associazioni Pro-Loco e di altri organismi costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale, nonché contributi alle società cooperative di garanzia.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione delle strutture sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.

4. Per le richieste di contributi annuali da parte di soggetti di cui alla lettera d) del comma primo, si osservano le norme di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.

5. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

6. Le istanze di cui al presente articolo dovranno essere redatte sul modello allegato sub C) al regolamento in oggetto.

CAPO VIII
ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO

Art. 16

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività ed iniziative culturali, educative e del tempo libero di enti pubblici e privati, associazioni, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale,
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali e artistiche,
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità,
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale attività ricreative del tempo libero per i ragazzi frequentanti le scuole dell'obbligo, i giovani e gli anziani;
- g) a favore di soggetti che organizzano, in collaborazione con le locali scuole dell'obbligo, attività educative e sportive.

2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura ed all'utilizzo del tempo libero da parte dell'utenza specificata nel precedente comma.

3. I contributi una-tantum per le finalità di cui al presente articolo sono disposti con delibera di Giunta visto il programma del richiedente e con l'osservanza di quanto previsto agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.

4. Le istanze di cui al presente articolo dovranno essere redatte sul modello allegato sub C) al regolamento in oggetto.

CAPO IX
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 17

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente,
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali,
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Le istanze di cui al presente articolo dovranno essere redatte sul modello allegato sub C) al regolamento in oggetto.

CAPO X
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 18

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino,
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva,
- c) all'assistenza, protezione, tutela ed inserimento degli anziani nella vita sociale del paese,
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili,
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati,
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze,
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari situazioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- h) alla promozione ed organizzazione di soggiorni climatici per anziani.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- b) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile agire diversamente.

3. Ogni intervento sarà deliberato dalla Giunta Comunale, sentita la consulta ove esistente, se costituita.

4. Le istanze di cui al presente articolo dovranno essere redatte sul modello allegato sub A) ovvero sub B) al regolamento in oggetto.

CAPO XI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 19

1. Nel campo del diritto allo studio il Comune interviene al fine di agevolare il compito educativo delle famiglie, di favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e di rendere effettivo il diritto di ogni persona allo studio;

2. Si prevede l'erogazione di un contributo economico ordinario a favore della scuola materna privata "San Giuseppe" di Casale capoluogo, nonché eventuali contributi economici straordinari mediante stipula di apposita convenzione che fisserà, tra le altre cose, le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. La Giunta Comunale potrà concedere contributi una-tantum a studenti, che ne abbiano fatto regolare richiesta per l'acquisto di libri di testo per gli alunni frequentanti la locale scuola media, inoltre sentita la stessa Commissione potrà procedere all'esonero del pagamento dei servizi scolastici per le famiglie indigenti.

4. La Giunta Comunale potrà concedere alle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale contributi annuali per il funzionamento della scuola stessa che verranno erogati in diversi acconti, o in unica soluzione, al Dirigente Scolastico, che avranno l'obbligo della rendicontazione.

5. L'erogazione di contributi a studenti della scuola media locale sotto forma di borse di studio, verranno erogati su segnalazione delle autorità scolastiche. Gli interventi di cui ai precedenti commi e relativi modalità di erogazione saranno deliberati dalla Giunta Comunale, sentita la consultazione ove esistente, se costituita.

CAPO XII OPERE DI CULTO

Art. 20

1. Al fine di promuovere anche il benessere spirituale dei cittadini e quindi, al fine di favorire la soddisfazione degli interessi religiosi e di culto, il Comune di Casale sul Sile interviene con contributi economici, nei limiti del proprio bilancio di previsione, alle spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunque destinati alla professione del culto.
2. Ogni intervento sarà deliberato dalla Giunta Comunale nel rispetto delle procedure e delle modalità fissate nel presente regolamento.
3. L'istanza dovrà contenere il tenore degli interventi ed i preventivi di spesa.
4. La rendicontazione delle spese sostenute avverrà secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 2, lettera b);

CAPO XIII INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 21

1. Contributi straordinari inoltre potranno essere concessi per il potenziamento di servizi pubblici essenziali e delle opere di urbanizzazione primaria.
2. Le istanze di cui al presente articolo dovranno essere redatte sul modello allegato sub A) al regolamento in oggetto.

CAPO XIV RENDICONTAZIONE

Art. 22

1. I contributi economici e le erogazioni in denaro possono essere concessi in unica soluzione oppure in più rate, a giudizio dell'organo comunale erogatore mediante propria delibera, con cui accoglie la richiesta del beneficiario.

2. La rendicontazione di ciascun beneficio economico deve avvenire come segue:

- a) gli enti pubblici e privati e le associazioni, di cui all' art. 14 ed all'art. 19 - comma 4, presenteranno il conto consuntivo non appena approvato, dal quale risulti l'utilizzo del contributo comunale concesso;
- b) per enti pubblici e privati e le associazioni, di cui all'art. 15, all'art. 16 e all'art. 17, con la presentazione di apposita dichiarazione contenente un rendiconto completo delle entrate e delle spese, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. La firma deve essere autenticata ai sensi della legge n. 15 del 4.1.1968, salvo che si tratti di ente pubblico;
- c) per contributi concessi a persone fisiche, di cui all'art. 21, con la presentazione di apposita dichiarazione contenente rendiconto completo delle spese sostenute, sottoscritta dal soggetto beneficiario, con firma autenticata ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15;
- d) i soggetti che richiedono contributi ai sensi dell' art. 18, se persone fisiche presenteranno la rendicontazione come previsto al punto c) del presente articolo, se Enti o Associazioni secondo le modalità di cui al punto a) del presente articolo.

CAPO XV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8.6.1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 24

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici vengono pubblicati all' Albo Pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dalla legge.

approvato con delibera di C.C. nr. 50 del 19.4.1996
modificato con delibera di C.C. nr. 42 del 25.05.98
modificato con delibera di C.C. nr. 96 del 17.12.98
modificato con delibera di C.C. nr. 144 del 30.11.99

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (persona fisica)

Al Sig. SINDACO
del Comune di

CASALE SUL SILE

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____
n. _____ fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine
fa presente quanto segue:

- 1) il contributo é richiesto a favore di _____

- 2) il contributo _____

- 3) la spesa prevista per l'intervento ascende a L. _____
- 4) il contributo richiesto al Comune ascende a L. _____

Allega alla presente i seguenti documenti:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Lì,

(firma)

.... ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI,
ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Sig. SINDACO
del Comune
di

CASALE SUL SILE

Il/La sottoscritta _____
nato/a a _____ il _____ residente a
_____ in via _____ n. _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____
con sede in _____ via _____ n. _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che _____
predetto effettuerà in Codesto Comune nell'anno 199_ , nel settore _____
_____ secondo il programma allegato alla presente.

Il/La sottoscritto/a dichiara che _____ :

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili a soci;
- non fa parte dell'articolazione politico/amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività _____
_____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 199_ dell'importo
di L. _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

primo anno di concessione
(successivo all'entrata in vigore del regolamento)

- copia del Bilancio preventivo per l'anno in corso,
- copia del programma di attività per l'anno in corso,
- copia dello Statuto.

per gli anni successivi:

- copia del Bilancio preventivo per l'anno in corso,
- copia del programma di attività per l'anno in corso,
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li,

(firma)

rg.95.29

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(manifestazioni, iniziative, ecc.)

Al Sig. SINDACO
del Comune
di

CASALE SUL SILE

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____
n. _____, nella sua qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante del _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal
_____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa:

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 14 del regolamento comunale per la concessione di contributi.

Il sottoscritto dichiara che _____
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili a soci;
- non fa parte dell'articolazione politico/amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo del Comune nell'esercizio 199__ dell'importo di
L. _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;

- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri Enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Li,

(firma)

rg.95.30

Al Sig. SINDACO
del Comune
di

CASALE SUL SILE

ATTESTAZIONE DI ESENZIONE

La scrivente ditta/società/associazione/ altro ente _____
corrente in _____ via _____ n. _____
nella persona del legale rappresentante Sig. _____ nato a _____
_____ il _____, residente a _____
in via _____ codice fiscale numero _____, con la
presente comunicazione

attesta

sotto la propria responsabilità, di non svolgere alcuna attività in forma di impresa, e di non essere, quindi, soggetta all'applicazione della ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28, comma 2, DPR 29.09.73, n. 600 a fronte dei contributi erogati dal Comune di Casale sul Sile.

(luogo e data)

Per la ditta/società/associazione/altro ente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(nome e cognome)

rg.95.21

Al Comune
di

CASALE SUL SILE

oggetto: rendiconto attività denominata: _____
_____ tenutasi il _____

Il/La sottoscritto/a _____

codice fiscale n. _____

in qualità di Rappresentante Legale dell' Ente, Organismo, Istituto, Associazione _____

codice Albo Comunale Associazioni _____

avente sede in _____

codice fiscale o partita IVA _____

trasmette rendiconto delle entrate ed uscite relative all'attività in oggetto.

ENTRATE		USCITE	
contributi da altri Enti	L.		L.
contributi comunali	L.		L.
	L.		L.
TOTALE	L..	TOTALE	L.

quota a carico dell'Associazione, Comitato, Società, etc. (differenza tra entrate ed uscite)

L. _____

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE (da non allegare)

soggetto (indirizzo completo)	fattura n.	data	descrizione	importo TOTALE

Si attesta la veridicità del rendiconto e si dichiara sotto la propria personale responsabilità sollevando l'Amministrazione Comunale che:

- i documenti in elenco sono a Vostra completa disposizione e che gli stessi saranno conservati per anni 10 ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/1973.

L'attività ammessa a contributo E'/NON E' soggetta alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73 e successive modificazioni in quanto (specificare la norma dell'esenzione) _____

Si chiede l'erogazione del contributo, come da impegno assunto con delibera di C.G. n. _____ del _____ a mezzo _____

(pagamento diretto, accredito c/c bancario, assegno non trasferibile).

Casale sul Sile, li

(firma autenticata)

rg.95.20